

(51)

Sentenza n. 65/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 584/2014

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa RG 585/2014 promossa da:

M. [REDACTED] ET [REDACTED], ai fini del presente ricorso elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio del [REDACTED] presenta e difende giusta delega a margine
del ricorso

-RICORRENTE -

contro

L. [REDACTED] SOC. COOP., con sede in Reggio Emilia, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e
difesa dall' [REDACTED]. S. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo
studio degli stessi, in Reggio Emilia [REDACTED] forza di delega in calce alla memoria di
costituzione

- CONVENUTO -

in punto a: Illegittimità licenziamento.

FATTO E DIRITTO



Con ricorso depositato in cancelleria il 29/5/2014 il sig. E. M. conviene in giudizio la società L. soc. coop., con sede in Reggio Emilia, in persona del legale rapp.te p.t., propria ex datrice di lavoro, chiedendo accertarsi l'illegittimità del licenziamento intimato il 4/9/2013 con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato ed il pagamento di un'indennità pari a 12 mensilità della R.; in via subordinata chiedendo il pagamento di un'indennità pari a 24 mensilità e optando in ogni caso per l'indennità sostitutiva alla reintegra ex art.18 SL.

Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze della società cooperativa convenuta a partire dal 1/3/2013 quale socio lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualifica di operaio.

Con lettera raccomandata del 4/9/2013 (doc. 4 ric.) gli veniva –previa contestazione disciplinare del 13/8/2013- comunicata la sua esclusione da socio, con conseguente automatica estinzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.5 comma 2 L.142/2001, a causa della seguente condotta: "in data 9 agosto 2013 Lei è stato visto dal sig.Margini Andrea mentre abbandonava il posto di lavoro prima dell'orario previsto senza nessuna autorizzazione e senza aver timbrato all'uscita. Quando il sig. M. Le ha chiesto la motivazione, Lei ha risposto di essersi assentato qualche minuto, confermando così quanto aveva visto".

Il solo provvedimento di estinzione, definito 'licenziamento' dal ricorrente, è stato impugnato stragiudizialmente nei 60 gg, seguiva tentativo di conciliazione svoltosi avanti alla DPL senz'esito, ed il presente ricorso ex art.414 c.p.c., con il quale il ricorrente afferma la sproporzione tra l'episodio commesso (allontanamento di pochi minuti per raggiungere il parcheggio aziendale e prendere le sigarette che si era dimenticato sulla moto) e l'espulsione.

La società L. soc. coop. si è costituita in giudizio a mezzo di memoria difensiva affermando pregiudizialmente l'improponibilità del presente ricorso per non avere il ricorrente opposto, sia avanti il collegio arbitrale, sia avanti il Tribunale nei 60 gg.previsti dall'art.2533 c.c., la delibera di esclusione con conseguente decadenza; nel merito sostiene la piena legittimità del proprio operato a fronte della grave violazione commessa, che è prevista espressamente dallo statuto della cooperativa quale causa di espulsione.

Non necessitando la causa di istruzione probatoria, all'odierna udienza del 3/3/2015 è stata decisa con sentenza contestuale resa all'esito della camera di consiglio, previa discussione delle parti e deposito di note scritte autorizzate.



L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità/decadenza è fondata.

Con riguardo alla eccezione relativa alla devoluzione ad arbitri in forza di clausola compromissoria prevista nello Statuto della cooperativa, è vero che l'art.12 dello statuto della cooperativa (doc. 11 convenuta) prevede la devoluzione al Collegio Arbitrale delle controversie che insorgano tra socio e cooperativa in materia di recesso ed esclusione, ma tale disposizione va letta in combinato disposto con la previsione dell'art.11 precedente, che afferma che *"contro la deliberazione di espulsione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt.39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione..."*, ove l'uso non casuale del termine PUO' ha significato di proporre una alternativa stragiudiziale al socio, prima e/o invece di adire la via giudiziaria di cui all'art. 2533 c.c..

Pertanto, si deve ritenere che la clausola statutaria preveda solo la possibilità, ma non l'obbligo, di adire il Collegio Arbitrale, e ciò anche alla luce del principio di conservazione ex art. 1367 c.c., atteso che, ove interpretata come comprensiva anche e obbligatoriamente delle controversie inerenti al rapporto di lavoro/status di socio, la clausola risulterebbe affetta dal nullità per contrarietà al disposto dell'art. 806, comma 2, c.p.c..

Da ciò il rigetto dell'eccezione in esame.

Appare invece fondata l'eccezione relativa alla decadenza, da parte del sig. E. M. dall'impugnativa della delibera di esclusione a socio avanti il Tribunale (e si potrebbe discutere se competente a conoscere della controversia sia il Tribunale delle Imprese con sede a Bologna –come è opinione d'ichi scrive- ovvero il Giudice del lavoro, per connessione con la causa nella quale si impugna il licenziamento, secondo quanto sembrerebbe affermare la recente Cass. Sez. 6 - L. Ordinanza n. 24917 del 21/11/2014).

Vero è infatti che l'art.2533 c.c. prevede che entro 60 gg. dalla comunicazione dell'esclusione il socio escluso possa proporre opposizione alla delibera avanti il Tribunale; altrimenti la delibera si consolida, e diventa inoppugnabile.

Nel caso in esame, il ricorrente non ha dato prova di aver impugnato in sede giudiziale essa delibera, e dunque va dichiarato decaduto, giusta eccezione ritualmente sollevata da controparte.

A tale decadenza consegue l'impossibilità giuridica da parte del Giudice di poter valutare la legittimità o meno dell'espulsione, atteso che il preteso 'licenziamento' [che tale giuridicamente non è, essendo in realtà stata deliberata, nel caso in esame, esclusivamente l'esclusione da socio, cui consegue in via automatica per previsione normativa, la cessazione (e non il licenziamento) del rapporto di lavoro] è necessaria conseguenza, ai sensi dell'art.5 L.142/2001, dell'espulsione.



Per altro, non sarebbe in ogni caso applicabile alla fattispecie di cui è causa l'invocata tutela di cui all'art.18 L.300/70 (anche se non esplicitamente richiamata, certamente desumibile dalle conclusioni che invocano la reintegrazione con indennità fino a 12 mesi, ovvero la sola indennità da 12 a 24 mensilità, richiamando dunque la tutela prevista dal riformato art.18 SL commi 4 e 5; domanda per altro introdotta ai sensi dell'art.409 cpc e non –come sarebbe stato corretto- ai sensi della L.92/2012), atteso che essa tutela è espressamente esclusa dall'art. 2 1° comma L.142/2001 che afferma: *“Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n.300, con esclusione dell'art. 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo”*.

Va anche notato che nel ricorso in esame –in ogni caso inammissibile per le prefate ragioni- non è stata svolta domanda subordinata invocante una tutela risarcitoria di diritto comune, ovvero ai sensi dell'art.8 L.604/66; sicchè in ogni caso le richieste svolte sarebbe state da respingersi.

Le spese di lite, tuttavia, a fronte della differente posizione economica delle due parti in causa, rimangono compensate tra le parti stesse.

PQM

- Dichiara inammissibile il ricorso per decadenza ex art.2533 c.c.;
- compensa tra le parti in causa le spese di lite.

Reggio Emilia 3/3/2015.

Il GL

Dott.Elena Vezzosi

